



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*

*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 18/CSAT del 9 Gennaio 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 9 Gennaio 2025  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.  
Reclamo della società AQUILE ROSANERO CASERTA in riferimento al C.U. n. 57 del 5.12.2024.**

**Gara – Aquile Rosanero Caserta/Teano Calcio 1939 del 1.12.2024 – Campionato Prima Categoria, girone A.  
Porte chiuse (4 gare); 500.00 euro; squalifica anni 4 Rea Giuseppe; punti 2 di penalizzazione.**

Dal rapporto del direttore di gara e dal supplemento di referto del medesimo, richiamati in modo preciso e dettagliato dal Giudice Sportivo, è emerso con chiarezza senza alcun dubbio che Rea Giuseppe, assistente all'arbitro, introdottosi nello spogliatoio di quest'ultimo, dopo che questi aveva sospeso definitivamente la gara per l'aggressione subita in precedenza sul terreno di gioco da una persona non identificata, non si è limitato a rassicurare l'arbitro e a indurlo a continuare la gara ma di fronte al netto rifiuto di quest'ultimo ha iniziato a minacciarlo e insultarlo e, poi, lo ha aggredito fisicamente prendendolo per il collo e spingendolo verso il muro dello spogliatoio; l'aggressione è terminata solo per l'intervento del capitano della società reclamante Velardi Enrico, che ha portato fuori dallo spogliatoio il sig. Rea.

La stessa società reclamante ha, in buona sostanza, ammesso la dinamica dei fatti, riconoscendo che il Rea non ha tenuto un comportamento corretto, ma insistendo per una riduzione della squalifica. Premesso ciò, considerando che il direttore di gara a seguito dell'aggressione del Rea ha subito un trauma contusivo al collo e alla regione mascellare sinistra con una guarigione certificata da una struttura pubblica di cinque giorni, devono essere confermate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, nel rispetto delle previsioni di cui al CU n. 104 del 17/12/2014, ivi compresi i due punti di penalizzazione ex art. 35 co.5bis CGS.

**P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 57 del 5.12.2024.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 30.12.2024

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.  
Reclamo della società REAL ARIENZO in riferimento al C.U. n. 57 del 5.12.2024.**

**Gara – Real Arienzo / Mugnano Del Cardinale del 1.12.2024 – Campionato Prima Categoria, girone D.  
Squalifica quattro giornate Pastore Lucio.**

La società Asd Real Arienzo propone reclamo avverso la squalifica del tesserato Pastore Lucio per quattro (4) gare effettive giusta decisione del Giudice Sportivo del C.R. Campania pubblicato sul C.U. n. 57 del 5/12/2024 assumendo che i contestati eventi siano scaturiti da uno scambio di persona e da errata redazione del referto di gara; richiede la riduzione della squalifica in misura che si ritiene di giustizia. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il referto di gara descrive puntualmente i fatti con la individuazione dei calciatori delle squadre coinvolti; che la condotta violenta del calciatore Pastore Lucio è stata compiutamente stigmatizzata con inoppugnabile individuazione del coinvolgimento dello stesso nelle contestate circostanze descritte in referto. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 57 del 5.12.2024.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 30.12.2024

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.  
Reclamo della società NIKE in riferimento al C.U. n. 33/AG del 12.12.2024.**

**Gara – Nike / Academy San Nicola del 7.12.2024 – Campionato Under 17 Regionale, girone A.  
Squalifica sei giornate D'Urso Dario; perdita della gara; 200 euro ammenda.**

La società Nike proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul CU n. 33/Ag del 12/12/2024, con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le società con il risultato di 3-0 nonché con l'ammenda di euro 200.00 per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati che comportava la sospensione definitiva della gara. La stessa Delibera, poi, disponeva per entrambe le società di disputare le prossime due gare casalinghe di Campionato a porte chiuse, con commissari di campo a loro carico, nonché prevedeva la squalifica per sei (6) giornate al calciatore D'Urso Dario della società Nike ed al calciatore Savino Salvatore della società Academy San Nicola, per partecipazione alla rissa, sanzione aggravata perché capitani, e la squalifica per quattro (4) giornate al calciatore Francischetti Luigi della società San Nicola per partecipazione a rissa.

La società reclamante deduceva che il DDG era stato estremamente impreciso nel descrivere i comportamenti e le azioni antisportive poste in essere dai propri tesserati che risultavano, peraltro mai violenti. In particolare, il calciatore D'Urso Dario, in maniera casuale, preso dall'euforia della realizzazione della rete, scaraventando il pallone in aria ma mai con la intenzione di provocare o colpire qualcuno tant'è che lo stesso ricadeva sul terreno di gioco non producendo alcun effetto e negli stessi istanti, in prossimità del cerchio del centrocampo, si innescava un diverbio tra due tesserati, entrambi nella visuale del DDG che nel frattempo interloquiva con un calciatore della squadra ospite. Il DDG, pertanto, era nelle migliori condizioni di potere individuare correttamente i protagonisti di comportamenti violenti e avrebbe potuto rilevare che il calciatore D'Urso era tra i suoi compagni e senza la presenza di alcun avversario. La condotta del D'Urso, pertanto, avrebbe meritato un più lieve trattamento sanzionatorio da parte del Gst e, comunque, dovevano essere prese in considerazione le attenuanti per l'atteggiamento dei dirigenti di entrambe le squadre che si erano adoperati per scalare la rissa. Concludeva la reclamante per la riforma della decisione del Gst, con conseguenziale annullamento di tutte le sanzioni irrogate compreso la perdita della gara, ordinando la ripetizione della gara. In via subordinata, concludeva per la riduzione, secondo equità e giustizia, della squalifica inflitta al calciatore D'Urso nonché delle sanzioni accessorie come la disputa delle due prossime gare casalinghe a porte chiuse con la presenza di un commissario di campo a carico delle società.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara e gli allegati nonché il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. La descrizione dei fatti, per come accaduti, risultano riportati nel referto di gara dal DDG con puntualità, chiarezza e dovizia di particolari. La decisione del Gst con i conseguenziali provvedimenti disciplinari adottati risultano, pertanto, congrui e ben motivati. Ricordando, infine, che il referto di gara costituisce fonte privilegiata. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.33/AG del 12.12.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 30.12.2024

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.**

**Reclamo della società REAL VESUVIO in riferimento al C.U. n. 31/AG del 5.12.2024.**

**Gara – Sc Victoria Marra / Real Vesuvio del 30.11.2024 – Campionato Under 14 Regionale, girone H.**

**Squalifica 8 giornate Fisichella Alfio.**

Durante la gara Sc Victoria Marra / Real Vesuvio, valida per il campionato regionale under 14 l'allenatore del Real Vesuvio, Alfio Fisichella in seguito al provvedimento di ammonizione nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo si avvicinavano al DDG e calpestandogli il piede, gli urlava contro, intimando di non prendere provvedimenti avverso i propri calciatori. Per tali ragioni, il Gst comminava a Fisichella la squalifica di otto (8) giornate, con delibera pubblicata in data 5/12/24 sul C.U. n. 31/Ag. Avverso la sanzione proponeva reclamo la società Real Vesuvio, opponendo che i fatti non si fossero verificati così come narrati nel referto di gara, e che quindi le condotte volontaria e violenta potesse essere derubricata a condotta antisportiva.

Osserva Questa Corte che non vi è motivo alcuno per dubitare della genuinità del referto di gara che costituisce come noto fonte privilegiata ai fini della ricostruzione dei fatti. Alla luce di quanto esposto appa condivisibile la decisione di squalifica del sig. Fisichella Alfio; tuttavia tenuto conto che, non risultano essere precedenti particolarmente gravi per l'allenatore squalificato, che l'aver urlato nei confronti del DDG in atteggiamento certamente riprovevole ma anche conseguenza della situazione di contingenza all'agitazione della gara. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica a sei (6) giornate di gara.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 30.12.2024

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 9 Gennaio 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**